CONVENZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO

DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI MEDICI IN FORMAZIONE PROVENIENTI DA ATENEI EXTRA RETE FORMATIVA

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della Direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", come modificato dall'Art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina, nel Titolo VI, la formazione dei medici specialisti;

visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della

rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 recante: "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";

visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

visto il Decreto 13 giugno 2017 n. 402 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, ad oggetto: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" che ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 186/DGR del 24.03.2026 recante "Disposizioni per l'anno 2026 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29 comma 6 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Deliberazione /CR n. 14 del 10.02.2026" che stabilisce alla lettera "O" che "L'instaurazione di rapporti con Atenei afferenti territorialmente ad altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali ai soli fini formativi da parte di medici specializzandi deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta della Direzione Risorse Umane del SSR. In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che

non siano espressamente discendenti dall'applicazione di norme nazionali o regionali o contrattuali";

considerato che la polizza assicurativa per colpa grave resta con oneri a carico del medico in formazione specialistica;

vista la richiesta dell'Università degli Studi …… - Scuola di Specializzazione in …….. di ammettere alla frequenza, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso l'Azienda Ospedale-Università Padova, il medico in formazione specialistica iscritto al I……..anno, Dott. ……..

vista la disponibilità del Direttore della UOC …… dell'Azienda Ospedale-Università Padova ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica dell'Università degli Studi di ……. a partire dal ……., verificata la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

visto il nulla osta regionale comunicato dall'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. ... del ..... .

Tutto ciò premesso, tra

L'Azienda Ospedale-Università Padova (d'ora in poi denominata "***soggetto ospitante"***), con sede legale a Padova, via Giustiniani n° 1, (codice fiscale 00349040287) PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it, rappresentata dalla Dott.ssa Laura Moretti, Direttore dell'UOC Affari Generali, che interviene nel presente atto giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. del

e

L'Università degli Studi di ……. (di seguito denominata ***"Università"*** e/o ***"soggetto proponente"***), con sede legale in Via ……., codice fiscale n.

……., PEC: ……., nella persona del Magnifico Rettore/Direttore della…..

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Medico in formazione specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante il medico in formazione specialistica in …….. il Dott. ……nato a ……. il …….

Art. 3 - Durata dell'attività formativa

L'attività formativa professionalizzante disciplinata dalla presente convenzione si svolgono dal ……. al ……., eventualmente prorogabile, previo accordo tra le parti, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 - Luogo

Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione specialistica le attrezzature della UOC …… dell'Azienda Ospedale-Università Padova per l'intero svolgimento dell'attività formativa.

Art. 5 - Obiettivi e modalità dell'attività formativa professionalizzante

Il medico in formazione specialistica svolgerà le attività previste dal progetto formativo individuale:

-……..

-

-

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto

La frequenza a fine formativo professionalizzante non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione.

Art. 7 - Tutori

L'attività formativa e assistenziale si svolge sotto la supervisione della/del Prof./Dott. ……., designato come tutore dal soggetto ospitante.

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore designato dal soggetto proponente, Università di ……., Prof./Dott. ……..., in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 Accertamento e comunicazione delle presenze

L'accertamento e monitoraggio della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti nel progetto.

Art. 9 Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante ha adottato un modello di auto ritenzione totale del rischio per la responsabilità civile verso terzi che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", si esplica anche per danni cagionati dal personale a

qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. Il soggetto ospitante provvede, inoltre, alla copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (D.lgs. n. 368/99, art. 41, co.3).

Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Direttore dell'Unità Operativa e struttura assimilabile) è responsabile dell'attività dello specializzando.

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 10 Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università fornisce agli specializzandi la formazione generale sulla sicurezza, integrata da cenni sul rischio chimico e biologico, attraverso l'erogazione di pacchetti formativi in e-learning e/o in presenza;
b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi dell'informazione ai lavoratori sui rischi presenti in azienda, anche in relazione alle procedure da seguire in caso di emergenza;
c) il soggetto ospitante integrerà la formazione specifica in base ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione eventualmente

già effettuata, e metterà a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI) conformi alle attività svolte;

d) il soggetto ospitante comunque assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture;

e) l'Università e il Soggetto ospitante si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020, qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti. Se l'attività o gli ambienti di lavoro oggetto della presente convenzione non comportano un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti da parte del soggetto in formazione specialistica, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020.

Art. 11 Servizi e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al medico in formazione specialistica l'accesso alla mensa, previo acquisto di buoni al valore intero, salvo variazioni, di € 6,50 IVA inclusa. Le divise/vestiario saranno fornite dal soggetto ospitante.

Art. 12 Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dell'attività formativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi e nei tempi descritti agli artt. 3, 4 e 5.

Devono essere rispettate le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") a partire dal giorno della sua piena applicazione, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione ed in conformità con l'informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 14 Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata delle attività formative professionalizzanti nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 15 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese di bollo sono a carico del Soggetto proponente.

Eventuali spese di registrazione saranno dovute a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Art. 16 Foro competente

Per tutte le eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione o ad essa comunque relative e non altrimenti componibili, sarà competente il Foro così come individuato per Legge.

Art. 17 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di ……..	Per l'Azienda Ospedale-Università Padova
Il Rettore/direttore	Il Direttore della UOC Affari Generali
Prof. …….	Dott.ssa Laura Moretti
[f.to digitalmente]	[f.to digitalmente]